

A tal fine il concorrente dovrà presentare una dichiarazione che attesti tale volontà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del su citato D. Lgs. n° 163/2006, con l'indicazione delle attività che si intendono subappaltare, non oltre, però, il limite legale del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto d'appalto.

Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà indicare all'atto dell'offerta le attività e/o i servizi che intende affidare in subappalto, con l'indicazione del/i subappaltatore/i a tal fine designati.

L'affidamento in subappalto sarà ordinato alle seguenti condizioni, ex art. 118 del su citato D. Lgs. n° 163/2006.

Non sarà autorizzato l'affidamento in subappalto ad imprese che, singolarmente, possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara.

E' ammesso l'avvalimento nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni stabiliti dall'art. 49 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia l'Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico concorrente e l'Impresa ausiliaria saranno responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la conclusione del contratto di appalto.

## **ART. 12**

### **Obblighi dell'appaltatore**

L'appaltatore dovrà eseguire la prestazione oggetto dell'appalto nel rispetto del progetto allegato all'offerta tecnica e comunque nel rispetto della tempistica di cui al presente capitolato.

In particolare:

- L'appaltatore sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio.
- L'appaltatore è soggetto, nei limiti della natura e delle caratteristiche del servizio oggetto agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale.
- L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure ad essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di

lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

- L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- L'appaltatore si obbliga a produrre al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) in occasione dei pagamenti, un'autocertificazione attestante la regolarità retributiva di tutti i lavoratori impiegati nel servizio.
- L'appaltatore si obbliga al rispetto di quanto stabilito nel protocollo di legalità del 23/5/2011 stipulato tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.
- L'appaltatore si obbliga ad impiegare tutti gli automezzi necessari per l'esecuzione di tutti i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti previsti in appalto (anche durante la stagione estiva), senza ulteriori costi a carico dell'Ente.
- L'appaltatore si obbliga, fermo restando quanto previsto nel contratto a:
  - comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente in via preventiva, le date di eventuali scioperi, le ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo secondo quanto stabilito dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle attività individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di settore;
  - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che saranno comunicate dai comuni coerentemente al contratto stipulato;
  - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel capitolato speciale compreso la fornitura e la successiva manutenzione, dei contenitori e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi di raccolta delle varie tipologie di rifiuto;



- ottemperare a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui al D. Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii;
- dare immediata comunicazione al Comune, per il tramite del responsabile dell'Ufficio comune di ARO, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto d'appalto.
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto;
- a nominare, all'atto della stipula del contratto d'appalto, un responsabile del servizio denominato "Direttore di esecuzione del contratto" che sarà il referente responsabile nei confronti della Stazione appaltante e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore; esso in particolare avrà la responsabilità di organizzare l'attuazione del servizio e di trasmettere agli organi preposti i dati statistici.

È fatto obbligo al gestore a proprie cure e spese la realizzazione di una banca dati per il controllo delle attività che si svolgono sul territorio basato sull'utilizzo di tecnologie GIS per la vigilanza sui percorsi degli automezzi e per l'archiviazione dei dati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il gestore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei comuni, assumendosene il medesimo gestore ogni relativa alea.

Il gestore è tenuto a dotarsi di una sede aziendale – centro servizi, per la quale dovrà produrre, all'atto della sottoscrizione del contratto, apposito contratto di locazione, ovvero il titolo di proprietà o possesso dei locali e in cui a tutti gli effetti di legge, elegge domicilio legale; detta sede, dovrà essere ubicata nel territorio comunale, in posizione baricentrica al territorio in relazione alla densità abitativa.

Il gestore deve inoltre disporre di idonei locali e/o aree opportunamente dislocati sul territorio da adibire a:

- spogliatoio, servizi igienici, docce destinati al personale operante;
- ricovero mezzi, deposito attrezzature e materiali, operazioni di lavaggio mezzi, disinfezione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.

## ART. 13

### Fatturazioni e pagamenti

Ai sensi del comma 2 lett. c art. 4 L.R. n°9/2010 i singoli comuni provvedono al pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 15, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi.

Ai sensi del comma 2, lettera d, art. 4 L.R. n°9/2010, i singoli comuni, provvedono all'adozione della delibera di cui all'art. 159, comma 2, lettera c, del D. Lgs n°267/2000, vincolando le somme destinate al servizio e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità.

Dette somme dovranno trovare copertura finanziaria nel rispetto di quanto stabilito all'art.191 del su richiamato D. Lgs n°267/2000.

Il responsabile del servizio di cui all'art 191 del D. Lgs. n° 267/2000 conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente alla ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.

Ciascuna fattura emessa dall'affidatario del servizio dovrà contenere, altresì, il riferimento al Contratto d'appalto cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita al comune interessato.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n°231/2002 e bonificato su apposito conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n.136/2010 e sue ss.mm.ii., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari.

In caso di raggruppamento di imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore della mandataria capogruppo.

I pagamenti, previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. n. 82/1994, nonché previa verifica delle inadempienze esattoriali ai sensi della L. 40/2008, verranno liquidati a presentazione di fattura, a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio comune di ARO sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite, applicando eventuali penali stabilite da contratto, entro 45 giorni dalla verifica e comunque non oltre 60 giorni dalla presentazione della fattura.

Qualora il gestore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione del servizio appaltato, il comune procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed assegnerà un termine



non superiore ai trenta giorni entro il quale il gestore dovrà procedere a regolarizzare tali adempimenti.

Il pagamento delle fatture da parte del comune sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

Il gestore non potrà eccepire al comune alcun diritto a titolo di risarcimento danni o interessi per detta sospensione dei pagamenti della fatture.

Qualora il gestore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione il comune potrà procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

#### **ART. 14**

##### **Tracciabilità dei pagamenti – Controlli Antimafia**

In applicazione della Legge n°136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nello specifico l'appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto

dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi.

## ART. 15

### Penalità.

Qualora, per negligenza o per altra causa imputabile all'appaltatore, non siano rispettati i termini di espletamento della prestazione di erogazione del servizio e/o il servizio sia reso in misura inferiore a quanto pattuito e/o ovvero semplicemente difforme rispetto alle condizioni di aggiudicazione e contrattuali, la Stazione appaltante, su segnalazione del responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO, commina al gestore inadempiente una penale commisurata alla gravità della negligenza.

Le penalità applicate dall'Ufficio comune dell'ARO nel rispetto delle modalità e dei termini definiti all'Art. 13 del presente Capitolato sono calcolate in riferimento alle seguenti specifiche:

- a) raccolta differenziata porta a porta:
  - se trattasi di totale mancata esecuzione del servizio, per ciascun giorno la penalità è pari al 90% del prezzo di aggiudicazione dell'appalto su base giornaliera;
  - se trattasi di incompleta o parziale raccolta, l'Ufficio Comune dell'ARO determinerà la percentuale del servizio non reso in funzione delle utenze non servite (rispetto al totale delle utenze) e moltiplicata per il 90% del prezzo di aggiudicazione dell'appalto su base giornaliera.
- b) spazzamento del territorio:
  - se trattasi di mancata esecuzione del servizio, per ciascun giorno la penalità è pari al 30% del prezzo di aggiudicazione dell'appalto su base giornaliera;
  - se trattasi di parziale esecuzione del servizio, l'Ufficio Comune dell'ARO determinerà la percentuale del servizio non reso in funzione dei chilometri in asse stradale di strade non spazzate (in relazione al totale dei chilometri in asse stradale delle strade oggetto del servizio in quel giorno e previsto in offerta tecnica) e moltiplicata per il 30% del prezzo di aggiudicazione dell'appalto su base giornaliera.
  - Nel caso in cui risulti necessario individuare l'inadempienza in relazione a una superficie (e non in metri lineari – nel caso di piazze, parcheggi aree a verde, piazzole, ecc.), la penalità comminata sarà pari a €/mq 0,50;
- c) servizio di rimozione delle micro discariche:
  - se trattasi di totale mancata esecuzione, incompleta o parziale esecuzione del servizio entro i termini concordati con l'Amministrazione Comunale (in una specifica



relazione scritta dall'Appaltatore e sottoscritta dal Comune preventivamente alla rimozione di ogni micro discarica), per ciascun giorno di ritardo (rispetto a quanto concordato) la penalità è pari al 13% del prezzo di aggiudicazione dell'appalto su base giornaliera;

In ogni caso, appurata l'inadempienza sui servizi di cui ai precedenti punti a), b), c), la ditta appaltatrice dovrà provvedere al ripristino del servizio secondo le norme contrattuali entro le 12 ore successive alla segnalazione da parte dell'Ufficio Comune dell'A.R.O, pena il raddoppio dell'importo della penalità comminata. Qualora l'inadempienza si protraesse ulteriormente, per ogni ulteriore giorno di disservizio l'ultima relativa penalità comminata verrà moltiplicata per 2.

Nel caso l'Offerta Tecnica preveda delle varianti migliorative, le penalità verranno calcolate sulla base della mancata prestazione prevista dalla stessa e determinata in funzione dei prezzi unitari indicati nel Piano di Intervento, maggiorando il costo risultante del 30%.

Nel caso in cui le esigenze operative determinino lo svolgimento di prestazioni non previste in eccesso o in difetto rispetto alle disposizioni contrattuali, le parti dovranno fare riferimento ai prezzi unitari indicati nel Piano di Intervento (fermo restando gli aggiornamenti relativi ai costi operativi, specialmente quello della manodopera). Qualora si verificasse un parziale svolgimento di tali servizi, le penalità verranno calcolate sulla base della mancata prestazione prevista dalla stessa e determinata in funzione dei prezzi unitari indicati nel Piano di Intervento, maggiorando il costo risultante del 30%.

Il mancato uso dei D.P.I. da parte del personale addetto al servizio comporta per ogni infrazione rilevata una penalità pari a € 100,00 (euro cento/00).

Qualora le sanzioni cumulate in un anno di contratto stabilite a titolo di penale siano pari o superiori al 20% dell'importo complessivo di aggiudicazione su base annua, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto stipulato.

Le infrazioni sui servizi vengono determinate a seguito di sopralluogo da parte di un preposto dell'Ufficio Comune dell'ARO, il quale documenta il disservizio attraverso una breve relazione descrittiva e report fotografico da cui si evinca, inequivocabilmente, la data e l'ora del disservizio rilevato. L'Ufficio Comune dell'ARO, successivamente, invia alla ditta appaltatrice quanto rilevato e procede nell'immediato alla determinazione della relativa penalità. Qualora la ditta appaltatrice provveda al ripristino del servizio entro le quattro ore successive alla segnalazione dell'Ufficio Comune dell'ARO, la penalità comminata verrà ridotta del 50%.



Ripristinato il servizio, la ditta appaltatrice è obbligata a inviare, in riferimento alla segnalazione del disservizio dell'Ufficio Comune dell'ARO, una breve relazione descrittiva e report fotografico da cui si evinca, inequivocabilmente, la data e l'ora del completo ripristino.

L'appaltatore assume l'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata RD e quelli relativi alla quantità di RUB indicati all'art.1 del presente capitolato e in caso di mancato raggiungimento per motivi imputabili all'appaltatore, lo stesso sarà tenuto a corrispondere gli importi delle penali di seguito definite all'Ente appaltante, cui comunque compete la verifica sulla regolare esecuzione del servizio nel rispetto del contratto, il controllo del territorio e la repressione nei confronti degli utenti inadempienti.

Con cadenza annuale dall'inizio del servizio verrà effettuata dall'Ente appaltante la verifica sul raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, dei minori conferimenti di RSU indifferenziati in discarica (RI) e sull'andamento della performance sui quantitativi di RUB.

Per il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD per cause imputabili alla Ditta appaltatrice, per ogni punto percentuale in meno rispetto a quanto prefissato dalla norma (RD 65%, con 50% recupero di materia) verrà applicata annualmente una penale almeno pari allo 0,30% dell'importo annuale relativo al servizio di raccolta differenziata integrata posto a base d'asta.

Per il mancato raggiungimento della riduzione dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RI) conferiti per lo smaltimento finale, per cause imputabili alla Ditta appaltatrice, per ogni punto percentuale in meno rispetto alla performance di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata, verrà applicata una penale almeno pari allo 0,25% dell'importo annuale relativo al servizio di raccolta differenziata integrata posto a base d'asta.

Per il mancato raggiungimento dell'obiettivo relativo alla quantità di RUB a far data dal 31/03/2018, per cause imputabili alla Ditta appaltatrice, verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo annuale posto a base di gara per ogni Kg/abitante x anno superiore al valore fissato dalla norma pari a 81 Kg/anno per abitante.

Ove il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata nell'anno, per cause imputabili alla Ditta Appaltatrice, dovesse superare il 25% degli obiettivi prefissati, l'Ente appaltante si riserva il diritto insindacabile di risolvere unilateralmente il contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni.



La Ditta Appaltatrice, accertate le eventuali responsabilità, risponderà della qualità dei materiali differenziati conferiti alle piattaforme indicate dall'Ufficio Comune dell'ARO. Pertanto sarà compito dell'Appaltatore prevedere la gestione degli errati conferimenti che dovranno essere giornalmente comunicati via fax o pec all'Ufficio Comune dell'ARO e coadiuvare l'Amministrazione nelle azioni di sensibilizzazione da intraprendere nei confronti dell'utenza. L'Appaltatore è tenuto a segnalare l'anomalia del conferimento anche all'utente con appositi avvisi.

Le penalità di cui al presente articolo vengono applicate a superamento della fase di start up dei servizi, ovvero a partire dal novantunesimo giorno d'appalto.

La ditta appaltatrice, a seguito di contestazione delle inadempienze e quantificazioni delle penali e/o sanzioni comunicate dall'ufficio A.R.O., potrà presentare controdeduzioni e/o giustificazioni scritte via pec, entro e non oltre il termine di 7 giorni dal ricevimento della suddetta segnalazione.

Qualora l'appaltatore non presenti, entro il termine di cui sopra, controdeduzioni e/o giustificazioni, le contestazioni contenute nelle segnalazioni s'intenderanno accettate e il Comune di Fiumefreddo provvederà con l'applicazione delle penali.

Qualora le controdeduzioni e/o giustificazioni presentate dall'Appaltatore (entro il termine di 7 giorni dalla segnalazione) non verranno ritenute motivatamente valide dall'Ufficio comune A.R.O., si procederà all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle eventuali sanzioni e/o penali sarà posta in essere tramite riduzione del canone relativo al mese successivo in cui si è verificata l'inadempienza.

## **ART.16**

### **Garanzie e cauzioni**

I concorrenti, a corredo dell'offerta, sono obbligati a presentare una garanzia ai sensi dell' art. 75 del decreto legislativo n°163/2006 e, ad avvenuta aggiudicazione, l'esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del medesimo decreto.

## **ART.17**

### **Copertura assicurative**

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di fatti o circostanze riconducibili all'espletamento del servizio, nonché in dipendenza di fatti o circostanze derivanti da omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili, ed è pertanto tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio dei Comuni nel territorio in cui è

espletato il servizio oggetto del presente capitolato, da consegnare prima della sottoscrizione del contratto, per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:

- verso l'Amministrazione, dovrà prevedere il risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento di opere verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Il massimale per tale responsabilità non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per ogni singolo sinistro;
- verso terzi, dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'appaltatore fosse chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa dovrà essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone, cose, animali ed estesa anche ai danni causati da altri eventuali soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. Il massimale di polizza per responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a € 2.000.000,00 per ogni singolo sinistro;
- per inquinamento, dovrà prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) causati nell'esecuzione dell'appalto, per i quali l'appaltatore (o altri eventuali soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto) sia chiamato a rispondere. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non dovrà essere inferiore a € 1.500.000,00 per singolo sinistro.

Le garanzie sopra indicate potranno essere costituite con polizza unica.

l'appaltatore resterà unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali.

## ART. 18

### Revisione

Il canone annuo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto, così come l'elenco dei prezzi offerti con costi unitari (costo personale, nolo orario mezzi, ecc.) sono assoggettati alla revisione periodica del prezzo a seguito dell'inflazione.

La quantificazione degli importi revisionati dovuti è effettuata:

- Per il 60% dell'importo del canone, secondo le variazioni del costo del personale rilevata da FISE – ASSOAMBIENTE, sulla base della contrattazione nazionale;





- Per il 30% dell'importo del canone, secondo le variazioni dell'indice NIC dei trasporti depurato della componente "carburanti e lubrificanti" ossia costituito dalla combinazione ponderale delle voci "ISTAT":
  - 070201 – Acquisto pezzi di ricambio;
  - 070203 - Manutenzioni e riparazioni mezzi di trasporto;
  - 070204 - Altre servizi relativi ai mezzi di trasporto
- Per il 10% dell'importo del canone, secondo le variazioni della componente "carburanti e lubrificanti" dell'indice NIC dei trasporti, ossia della voce 0702002 delle rilevazioni ISTAT.

Si procederà alla revisione a partire dal primo giorno del terzo anno successivo alla data di avvio del servizio.

## ART. 19

### Variazioni quali-quantitative del servizio

Per tutta la durata dell'appalto l'amministrazione appaltante può richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l'integrazione o la modifica degli stessi per:

- Adeguamento a disposizioni obbligatorie di Legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o adottate durante il corso di validità del contratto di appalto;
- Successive necessità e/o esigenze di razionalizzazione e/o estensione dei servizi;
- Estensione della raccolta differenziata domiciliare ad aree in cui non era inizialmente prevista;
- Sperimentazione e ricerca.

Il gestore potrà, inoltre, proporre all'Amministrazione appaltante, che si riserva comunque ogni decisione al riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione ed al loro miglioramento.

I corrispettivi conseguenti alle variazioni quali-quantitative saranno determinati applicando i prezzi indicati nel Piano di Intervento (che dovranno fare, comunque riferimento al ribasso offerto in sede di gara e alle eventuali revisioni di cui al precedente art. 18) ovvero, qualora si ravvisi la necessità di definire nuovi prezzi, sulla base dei costi di una dettagliata analisi di mercato condotta con principi analoghi a quelli che hanno determinato i prezzi contrattuali e concordata fra le parti.

Qualora, a seguito di approvazione e/o modifiche del Piano di Ambito della S.R.R. cui i Comuni appartengono, si rendesse necessario adeguare il Piano di Intervento dell'A.R.O. posto a base di gara, che comporta refluenze sull'organizzazione del servizio appaltato, l'Amministrazione

appaltante potrà procedere a rinegoziare il contratto di appalto. In tale ipotesi quest'ultima comunicherà il proprio intendimento alla rinegoziazione del contratto in essere, indicando le variazioni sul servizio e, contestualmente, indicando il nuovo corrispettivo determinato applicando le voci di Elenco Prezzi originario o, in assenza di voce di costo, facendo ricorso ad opportune voci di analisi; a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Il trasporto dei rifiuti presso gli impianti è compreso e compensato nel prezzo d'appalto nel caso in cui gli impianti risultino localizzati all'interno di un raggio di 100 km dal centro di Fiumefreddo di Sicilia. Qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione dell'impianto di destinazione al di fuori del raggio di 100 km, che comportino variazioni di distanze, i relativi maggiori costi saranno determinati applicando il parametro di riferimento pari a € 0,15 per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

Le distanze percorse verranno calcolate considerando come punto di partenza e di arrivo il casello autostradale di Fiumefreddo e come punto intermedio il sito dell'impianto di conferimento.

#### **ART. 20**

##### **Carattere del Servizio**

Le attività del presente appalto costituiscono servizio pubblico essenziale per la collettività amministrata dai comuni in ragione delle Norme di Attuazione dell'art. 117 lettera p) della Costituzione, così come ribadito dall'art. 4 della L.R. n° 9/2010.

Pertanto il servizio non potrà essere interrotto per cause dipendenti dall'appaltatore.

In caso di scioperi o cause di forza maggiore dovranno comunque essere assicurati i servizi essenziali.

#### **ART. 21**

##### **Risoluzione**

Il contratto di appalto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al gestore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- qualora accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara ;
- qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies Decreto Legge 6 settembre 1982, n.629 e s.m.i. e Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159.



- mancata assunzione del servizio da parte della ditta appaltatrice entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- in caso arbitrario di abbandono o sospensione del servizio non dipendente da scioperi e/o altre cause di forza maggiore;
- qualora l'appaltatore si sia reso o si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessazione dell'attività commerciale;
- qualora il gestore non costituisca adeguato autoparco e non provveda sostanzialmente per le attrezzature di materiali previsti a suo carico secondo quanto dichiarato nel progetto offerta;
- sospensione o cancellazione della Ditta dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ex art. 212 del D. Lgs. n° 152/2006 e D.M. n° 406/98;
- qualora venga accertato da parte del Responsabile del Procedimento che la ditta, pur avendo ricevuto i regolari e dovuti compensi per i servizi resi fino al mese antecedente a quello di pagamento, non paghi regolarmente la retribuzione dei lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del comune, ai sensi del precedente articolo "Cauzioni";
- impedimento manifesto da parte del gestore dell'esercizio dei poteri di controllo dell'Ufficio comune di ARO.

In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti del gestore.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all'appaltatore apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte la prestazione entro sette giorni naturali



consecutivi. Decorso detto termine senza che l'appaltatore abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

Sia la Stazione Appaltante sia l'appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali imputabili all'appaltatore la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio ad altra impresa.

## **ART. 22**

### **Recesso**

La stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto d'appalto con effetto immediato e mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al gestore, nei casi di, giusta causa; ove per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- la perdita in capo al gestore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato del gestore per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero qualora i medesimi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- mutamenti di carattere organizzativo della Stazione appaltante comune, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o accorpamento o soppressione del comune.

Dalla data di efficacia del recesso, il gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

In caso di recesso della Stazione appaltante, il gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

